

RIFLESSIONI A MARGINE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO E PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA

Con le sentenze n. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 26 gennaio 2004 le Sezioni Unite della Cassazione ha riconosciuto la prevalenza e la diretta applicabilità nell'ordinamento giuridico italiano della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo. In materia di minori e famiglia la norma principale di riferimento è l'art. 8 della Convenzione di Roma in relazione al quale la Corte -che, nei casi che sono sottoposti alla sua giurisdizione, si sofferma approfonditamente sul merito oltre che sull'*iter* processuale- esamina gli interessi che si sono contrapposti alla luce dei seguenti principi.

1. I principi generali

Alla luce di quanto disposto dall'art. 8, la Corte considera:

- se vi sia stata interferenza nella vita privata e familiare di parte ricorrente;
- se tale interferenza sia legittima in base alla normativa interna e internazionale, sia per quanto riguarda i provvedimenti sia per quanto riguarda i comportamenti;
- se la decisione o il comportamento siano compatibili con i principi di uno Stato democratico, esaminando se vi sia stato un equo bilanciamento degli interessi pubblici e privati contrapposti.

Obiettivo dell'art. 8 è essenzialmente proteggere gli individui contro interferenze arbitrarie delle pubbliche autorità ma lo Stato non ha solo l'obbligo negativo di astenersi da tali interferenze, ha anche obblighi positivi al fine di assicurare il rispetto del diritto alla vita privata e familiare anche adottando provvedimenti non solo tra Stato (suoi organi o funzionari) e individui ma anche nella sfera delle relazioni tra individui.¹

Conseguentemente lo Stato è responsabile anche:

- in caso di acquiescenza o connivenza delle sue autorità a comportamenti di privati che violino i diritti tutelati dalla Convenzione di altri individui;
- quando i suoi funzionari agiscano con comportamenti che violino l'art. 8 al di fuori dei poteri loro conferiti o in modo contrario alle istruzioni...

2. L'esame di una recente sentenza in materia di intepretazione dell'interesse del minore.

Il caso è **GÖRGÜLÜ contro GERMANY**². Si tratta di una decisione in materia di affidamento e di diritto di frequentazione di un minore da parte del padre che lo ha potuto riconoscere solo otto mesi dopo la nascita; il minore nel frattempo è stato inserito in una famiglia che intende adottarlo e con la quale si è sviluppato un forte legame. Nel caso vi è stato un avvicinarsi di decisioni delle corti interne di I e II grado. Si tratta di provvedimenti tra loro contrastanti ancorché in realtà apparentemente tutti ragionevoli e motivati sulla base del 'superiore interesse del minore', sostenibili alla luce dei principi ricordati, ancorché da prospettive diverse. La Corte decide fornendo criteri interpretativi '*of the best interest of the child*' rilevando che è il criterio per stabilire se le motivazioni addotte per giustificare misure di allontanamento o di limitazione del diritto di visita di un minore siano giustificabili in uno stato democratico ai sensi dell'art. 8, 2^a comma. Nella materia della custodia (affidamento) la Corte riconosce che i Giudici Nazionali godono di un ampio margine di discrezionalità, che incontra però dei limiti nel sindacato della Corte sulle restrizioni previste al diritto di visita dei genitori in relazione alla effettiva realizzazione del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della vita familiare. E' necessario un bilanciamento fra l'interesse del minore e quelli dei genitori, dovendo prevalere il primo. In particolare

¹ **CASE OF MOLDOVAN AND OTHERS v. ROMANIA**, nn. 41138/98 e 64320/01, JUDGMENT No. 2, STRASBOURG 12 July 2005

² **CASE OF GÖRGÜLÜ v. GERMANY**, Application no. 74969/01), FINAL 26/05/2004, JUDGMENT, version rectified in accordance with Rule 81 of the Rules of Court on 24 May 2005

provvedimenti restrittivi sono legittimi quando sono volti alla salvaguardia della salute psicofisica del minore e del suo sviluppo, tenuto però sempre conto che :

- gli Stati hanno l'obbligo di consentire il pieno sviluppo dei rapporti familiari, agendo in modo congruo e positivo;
- il rispetto effettivo per la vita familiare richiede che le future relazioni tra padre e figli non siano determinate dal mero trascorrere del tempo tanto più se il tempo è trascorso inutilmente a motivo dell'inerzia delle Pubbliche Autorità o di provvedimenti negativi;
- la salvaguardia della salute psicofisica del minore, che è parametro di riferimento per la tutela del suo interesse, non deve essere considerata a 'breve termine', in relazione alla immediata traumaticità degli effetti di un provvedimento, ma a 'lungo termine', avendo riguardo anche ai successivi sviluppi e in proiezione futura, dovendosi tenere conto degli effetti di una decisione anche nel successivo evolversi della situazione esistenziale della persona in età evolutiva.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Giudice interno, focalizzando la decisione sulla della traumaticità del distacco del bambino dalla famiglia nella quale era inserito oramai da molto tempo, ha considerato solo gli effetti a breve termine e non quelli –ben più devastanti- a lungo termine che la separazione dal padre naturale, peraltro idoneo e capace, avrebbe potuto comportare. La Corte ha inoltre rilevato che i provvedimenti restrittivi del diritto di visita del minore da parte del padre hanno diminuito se non vanificato le possibilità di riunificazione tra padre e figlio. La Corte ha quindi ritenuto che vi sia stata violazione dell'art. 8 nella decisione della Corte d'Appello sulla custodia-affidamento.

In relazione al procedimento, sul quale il ricorrente aveva pure sollevato motivi di doglianza, la Corte ha invece osservato che questi è stato coinvolto in tutte le fasi del processo in un grado sufficiente a garantirgli di attivare la protezione dei suoi interessi. In particolare:

- ha avuto modo di argomentare a favore delle proprie richieste;
- ha avuto accesso a tutte le informazioni rilevanti;
- i provvedimenti sono stati motivati sulla base degli elementi istruttori abbondantemente acquisiti

3. . Il giusto processo secondo la Corte di Strasburgo³

La Corte osserva che un procedimento che comporti misure di interferenza nella vita familiare deve essere corretto e assicurare il pieno coinvolgimento delle parti nella decisione. Sebbene l'articolo 8 non contenga espliciti riferimenti a requisiti procedurali, tuttavia i provvedimenti e i procedimenti che comportino misure di interferenza nella vita familiare '*must be fair*'. I requisiti procedurali impliciti nell'art. 8 si concretizzano nel pieno coinvolgimento delle parti nel processo decisionale, visto nel suo complesso, in un grado sufficiente a rendere possibile la protezione dei loro interessi.. Dall'esame di svariate sentenze della Corte in materia di famiglia e minorile dal 1994 al 2004, si sono ricavati i seguenti 10 principi:

1. **NECESSITA' DI TEMPI RAPIDI NEI PROVVEDIMENTI A TUTELA DEI MINORI**⁴

In più occasioni la Corte ha rilevato che, in materia di tutela delle persone in età evolutiva, l'adeguatezza del provvedimento deve necessariamente corrispondere alla rapidità della sua attuazione.

2. **LEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA ASSUNTI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**⁵

In particolare, la Corte si riferisce ai provvedimenti di allontanamento, di ricovero in Istituto e di

³ V. *Maria Giovanna Ruo e Laura Principe, La Corte di Strasburgo e il giusto processo*, in **Atti dell'incontro di studio 'DIRITTI UMANI, FAMIGLIA, MINORI: LA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE DI STRASBURGO E DEL LUSSEMBURGO'** organizzato in Roma il 24 maggio 2004 dalla **Camera Minorile in CamMino** d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, in corso di pubblicazione.

⁴ Cfr. **Maire/Portogallo - 26.06.03; Covezzi-Morselli/Italia - 9.05.03 6.0 Hokkanen/Finlandia 3.09.94; Scozzari e Giunta/Italia. 23.07.00;**

⁵ Cfr. **Covezzi-Morselli/Italia cit.; L c. /Finlandia: 27.04.2000**

sospensione del diritto di visita dei genitori, affermando che sia legittima l'assunzione di provvedimenti *inaudita altera parte*, quando il contesto il cui il minore vive faccia presumere un reale pregiudizio per lo stesso.

3. RECLAMABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA⁶

Secondo la Corte i provvedimenti d'urgenza assunti dall'Autorità Giudiziaria e relativi all'allontanamento del minore ovvero al ricovero in Istituto dello stesso e/od alla sospensione del diritto di visita dei genitori debbono essere impugnabili per non incorrere nella violazione dell'art. 8 Convenzione..

4. DIRITTO ALLE UDIENZE⁷

La Corte ritiene sussistere un diritto delle parti ad avere accesso alle udienze durante tutto il procedimento rilevando che tale regola è derogabile solo in casi eccezionali.

2. DIVIETO DI SEGRETAZIONE DELLE PROVE ed anzi NECESSITA' DI PUBBLICAZIONE DELLE STESSE⁸

a) non solo i genitori debbono avere comunicazione dei documenti pertinenti al procedimento aperto dalle Autorità;

b) ma è anche onere dello Stato mettere a disposizione le prove al genitore interessato anche se non ne fa richiesta.

6. NECESSITA' DI AMMETTERE LE PROVE RICHIESTE DAI TITOLARI DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE⁹

Il genitore deve essere messo in grado di provare le proprie capacità genitoriali e la propria adeguatezza sotto il profilo della responsabilità e dell'accudimento.

7. NECESSITA' DI MODALITA' CONGRUE DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI A TUTELA DEI MINORI¹⁰

La Corte di Strasburgo stigmatizza i comportamenti dei Servizi Sociali quando il loro operato si risolva in atti e comportamenti omissivi, dilatori, inefficaci che, in sede di esecuzione di provvedimenti del Giudice a tutela dei minori, finiscano con il vanificare i provvedimenti stessi tradendone la finalità precipua.

8. IL DOVERE DI VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA'¹¹

La Corte afferma che i Tribunali hanno un dovere di vigilanza costante, specialmente per quanto attiene il lavoro dei Servizi Territoriali di modo che il comportamento di questi non venga a contraddire le decisioni assunte dagli stessi Tribunali.

9. RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLO STATO PER I DANNI CAUSATI PER INOSSERVANZA DELLE NORME DELLA CONVENZIONE¹²

La Corte di Strasburgo afferma che ove si sia verificato un danno ad opera di un organo dello Stato debba essere previsto un meccanismo per cui sia individuato un responsabile specifico del danno e un risarcimento per la parte lesa.

10. I MINORI HANNO DIRITTO AD ESSERE TUTELATI DALLE AUTORITA' E SONO LEGITTIMATI AD AZIONARE TALE DIRITTO¹³

Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Roma hanno l'obbligo di adottare misure atte ad impedire che le persone che si trovano nel proprio paese subiscano trattamenti inumani. I minori hanno diritto ad essere tutelati e protetti da maltrattamenti e hanno diritto di azionare tale tutela.

Maria Giovanna Ruo, avvocato in Roma

⁶ Cfr. Covezzi-Morselli / Italia cit.;

⁷ Cfr. L./Finlandia, 27.04.2000

⁸ Cfr. TP e KM/ Regno Unito del 10.05.2002; xxx /Regno Unito del 10.05.2001

⁹ Cfr. Helshoz/Germania del 13.07.2000; TP e KM/Regno Unito cit.

¹⁰ Cfr. Scozzari/Giunta c. Italia cit.

¹¹ Cfr. Scozzari/Giunta c. Italia cit.

¹² Cfr. TP e KM/Regno Unito cit.; Scozzari Giunta c. Italia cit.

¹³ Cfr. xxx/Regno Unito cit.